

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

11.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 GENNAIO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	3, 4, 8
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	3	Bianchini Giovanni, <i>Relatore</i>	3
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Pellicanò Gerolamo	8
Bianchini ed altri: Modifiche ed integra- zioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della profes- sione di mediatore (<i>Approvata dalla X Commissione permanente della Camera e modificata dalla X Commissione perma- nente del Senato con l'unificazione della proposta di legge senatori Aliverti ed altri</i>) (519-B)	3	Sangalli Carlo	7
		Sanese Nicola, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	3
		Votazione nominale:	
		Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	8

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 14,10.

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Casini Pier Ferdinando, Alessi, Merloni, Pumilia, Bortolami e Rojch sono sostituiti rispettivamente dai deputati Rivera, Sanese, Bianchi Fortunato, Rebullà, Soddu e Zaniboni.

Seguito della discussione della proposta di legge Bianchini ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore (Approvata dalla X Commissione permanente della Camera e modificata dalla X Commissione permanente del Senato con l'unificazione della proposta di legge senatori Aliverti ed altri) (519-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bianchini ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore », già approvata dalla X Commissione permanente della Camera nella seduta del 22 settembre 1988 e modificata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 novembre

1988, con l'unificazione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Aliverti ed altri.

Ricordo che in data 21 dicembre 1988, dopo aver ascoltato la relazione dell'onorevole Bianchini sulle modifiche apportate dal Senato, il deputato Montessoro chiese un rinvio della discussione per poter disporre di una pausa di riflessione al fine di valutarle in modo più appropriato.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. Già in sede di relazione ebbi modo di esprimere talune perplessità sulle modifiche apportate dal Senato al comma 3 dell'articolo 5. Ribadisco, tuttavia, l'opportunità di approvare il provvedimento così come pervenutoci, sia per evitarne un ulteriore rinvio presso l'altro ramo del Parlamento, sia perché il provvedimento, nel suo insieme, può risultare largamente positivo per gli utenti italiani che intendano ricorrere alla figura del mediatore, così come disciplinate dalle norme in questione.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo desidera far presente che presso la X Commissione permanente del Senato aveva evidenziato l'opportunità di approvare il testo della proposta di legge così come trasmesso da questo ramo del Parlamento. Tuttavia, essendosi rimesso in quella sede alle decisioni della Commissione, furono apportate le variazioni relative all'incompatibilità dell'esercizio dell'attività di mediazione. In quella sede, il Governo prese atto della modifica apportata; pertanto anche ora, pur ribadendo l'inopportunità della medesima, dichiara di rimettersi alle decisioni della Commissione, avendo registrato il gene-

rale consenso dei gruppi all'approvazione del provvedimento nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14,35, è ripresa alle 14,55.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla X Commissione del Senato.

Gli articoli 1, 2 e 3 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la Commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli agenti di affari in mediazione e per la definizione delle materie e delle modalità degli esami di cui al precedente articolo 2.

2. La Commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composta da:

a) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

c) un rappresentante delle Regioni, designato dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

d) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

e) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

f) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

g) tre membri designati rispettivamente dalle organizzazioni più rappresentative, a livello nazionale, del commercio, dell'agricoltura e dell'industria;

h) un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designato dalla Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

i) sette rappresentanti dei mediatori scelti tra le persone designate dalle associazioni sindacali nazionali di categoria, per i mediatori immobiliari e per gli agenti merceologici.

3. La Commissione dura in carica quattro anni; i membri svolgono il loro incarico in forma gratuita e possono essere riconfermati.

4. La Commissione nomina al suo interno un vicepresidente; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Per ciascun componente effettivo della Commissione è nominato un membro supplente con gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri effettivi.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la Commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli agenti di affari in mediazione e per la definizione delle materie e delle modalità degli esami di cui all'articolo 2.

2. La Commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composta da:

a) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

c) un rappresentante delle Regioni, designato dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

d) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

e) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

f) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

g) tre membri designati rispettivamente dalle organizzazioni più rappresentative, a livello nazionale, del commercio, dell'agricoltura e dell'industria;

h) un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designato dalla Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

i) sette rappresentanti dei mediatori scelti tra le persone designate dalle associazioni sindacali nazionali di categoria, per i mediatori immobiliari e per gli agenti merceologici.

3. La Commissione dura in carica quattro anni; i membri svolgono il loro incarico in forma gratuita e possono essere riconfermati.

4. La Commissione nomina al suo interno un vicepresidente; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Per ciascun componente effettivo della Commissione è nominato un membro supplente con gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri effettivi.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della X Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

1. Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti articoli compreso l'espletamento delle pratiche necessarie ed opportune per la gestione o la conclusione dell'affare, non è richiesta la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La licenza di cui al precedente comma 1 non abilita all'esercizio dell'attività di mediazione.

3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

a) con qualunque impiego pubblico o privato, fatta eccezione per l'impiego presso imprese o società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di mediazione;

b) con l'iscrizione in albi, ordini, ruoli o registri e simili, dichiarata da altre leggi incompatibile con l'attività di mediatore;

c) con l'esercizio in proprio del commercio relativo alla specie di mediazione che si intende esercitare.

4. Il mediatore che per l'esercizio della propria attività si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia presso la Commissione di cui al successivo articolo 7.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

1. Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti articoli, compreso l'espletamento delle pratiche necessarie ed opportune per la gestione o la conclusione dell'affare, non è richiesta la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, appro-

vato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.

2. La licenza di cui al comma 1 non abilita all'esercizio dell'attività di mediazione.

3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

a) con qualunque impiego pubblico o privato, fatta eccezione per l'impiego presso imprese o società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di mediazione;

b) con l'iscrizione in altri albi, ordini, ruoli o registri e simili;

c) con l'esercizio in proprio del commercio relativo alla specie di mediazione che si intende esercitare.

4. Il mediatore che per l'esercizio della propria attività si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia presso la Commissione di cui all'articolo 7.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della X Commissione del Senato.
(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

1. Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli.

2. La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle Giunte camerali, sentito il parere della Commissione provinciale di cui al successivo articolo 7 e tenendo conto degli usi locali.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

1. Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli.

2. La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle Giunte camerali, sentito il parere della Commissione provinciale di cui all'articolo 7 e tenendo conto degli usi locali.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della X Commissione del Senato.
(È approvato).

L'articolo 7 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

1. Chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. Per l'accertamento dell'infrazione, per la contestazione della medesima e per la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. A coloro che siano incorsi per tre volte nella sanzione di cui al precedente comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall'articolo 348 del codice penale, nonché l'articolo 2231 del codice civile.

3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

1. Chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa

tra lire un milione e lire quattro milioni ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. Per l'accertamento dell'infrazione, per la contestazione della medesima e per la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. A coloro che siano incorsi per tre volte nella sanzione di cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall'articolo 348 del codice penale, nonché l'articolo 2231 del codice civile.

3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della X Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

1. Le Commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926, continuano ad esercitare la propria attività fino alla nomina delle Commissioni di cui al precedente articolo 7.

2. Nella prima applicazione della presente legge le Commissioni provinciali provvedono ad iscrivere nel nuovo ruolo tutti gli agenti di affari in mediazione che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti nei ruoli costituiti in base alla legge 21 marzo 1958, n. 253.

3. Fino all'insediamento della Commissione centrale di cui al precedente articolo 4 le materie e le modalità di esame sono stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali nazionali del

commercio, dell'industria, dell'agricoltura e delle categorie interessate.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

1. Le Commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926, continuano ad esercitare la propria attività fino alla nomina delle Commissioni di cui all'articolo 7.

2. Nella prima applicazione della presente legge le Commissioni provinciali provvedono ad iscrivere nel nuovo ruolo tutti gli agenti di affari in mediazione che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti nei ruoli costituiti in base alla legge 21 marzo 1958, n. 253.

3. Fino all'insediamento della Commissione centrale di cui all'articolo 4 le materie e le modalità di esame sono stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali nazionali del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e delle categorie interessate.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della X Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 10 e 11 non sono stati modificati.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

CARLO SANGALLI. Nel dichiararmi favorevole all'approvazione definitiva della proposta di legge n. 519-B, concernente la disciplina della professione di mediatore, non posso mancare di esprimere la mia perplessità su alcune modifiche apportate dalla X Commissione del Senato al testo a suo tempo trasmesso dalla Camera, modifiche che potrebbero, a mio avviso, ritorcersi a danno proprio degli

operatori per la difesa dei quali sono state previste. Ciò nonostante, confermo il mio voto favorevole, determinato dalla constatazione dell'ormai urgente necessità di varare definitivamente una più attuale e precisa regolamentazione della mediazione che — requisito cui il testo in esame risponde perfettamente — attribuisca agli operatori la professionalità, l'attitudine e la serietà che l'attività pretende.

Non deve essere, infatti, dimenticato che questo progetto di legge non fu definitivamente approvato da parte del Senato a causa dell'anticipata chiusura della legislatura scorsa e che una ulteriore modifica in questa sede al testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento darebbe luogo ad altri rinvii non più accettabili.

Del resto, l'attuazione della legge che stiamo definitivamente approvando prevede l'emanazione, da parte del Ministero dell'industria, di un regolamento di esecuzione; pertanto, sarà il Ministero stesso, cui del resto lo raccomandiamo, a regolamentare la formazione dell'albo con norme tali che diano, tanto agli utenti che agli operatori, le più ampie garanzie di tutela e affidabilità a seconda dello specifico settore in cui l'attività è svolta.

GEROLAMO PELLICANÒ. Signor presidente, dichiaro il voto favorevole del gruppo repubblicano sulla proposta di legge in esame, che ci è stata trasmessa dall'altro ramo del Parlamento con modificazioni rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati.

In questa sede, desidero rilevare che il provvedimento in esame resta comunque rilevante, pur con le modifiche apportate. Ritengo, quindi, che debba essere definitivamente approvato, così da poter costituire un elemento utile agli operatori per l'esercizio della loro professione.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Bianchini ed altri:
« Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore »
(Approvata dalla X Commissione permanente della Camera e modificata dalla X Commissione permanente del Senato con l'unificazione della proposta di legge senatori Aliverti ed altri) (519-B):

Presenti	28
Votanti	26
Astenuti	2
Maggioranza	14
Hanno votato sì	26
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Bianchi Fortunato, Bianchini, Breda, Capacci, Caprili, Cavagna, Corsi, Farace, Filippini Giovanna, Minozzi, Montessoro, Napoli, Orsenigo, Pellicanò, Piredda, Prandini, Provantini, Rebullà, Righi, Rivera, Sanese, Sangalli, Soddu, Strada, Viscardi, Zaniboni.

Si sono astenuti:

Scalia, Tamino.

La seduta termina alle 15,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA